COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI SERVIZI SOCIALI

INDICE

CAPO I: FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1: Principi generali Pag. 4
Art. 2: Finalità ed obiettivi degli interventi Pag. 4
Art. 3: Funzioni del Comune in campo sociale Pag. 4
Art. 4: Oggetto del regolamento Pag. 5
Art. 5: Servizi disciplinati Pag. 5
Art. 6: Interventi e prestazioni Pag. 5
Art. 7: Destinatari Pag. 5
Art. 8: Concorso alla spesa da parte degli utenti Pag. 6
Art. 9: Rapporti con il terzo settore Pag. 6

CAPO II: ISEE - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 10: Criteri di calcolo della situazione economica equivalente Pag. 7
Art. 11: Composizione del nucleo famigliare Pag. 7
Art. 12: Indicatore della situazione reddituale Pag 8
Art. 13: Indicatore della situazione patrimoniale Pag. 9
Art. 14: Scala di equivalenza Pag. 11

CAPO III: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Pag. 13

Art. 15: Tipologia di interventi

CAPO IV: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 16: Definizione Pag. 14
Art. 17: Elementi delimitanti lo stato di bisogno Pag. 14
Art. 18: Tipologia degli interventi di sostegno economico Pag. 14
Art.18/a: Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa Pag. 14
Art. 18/b: Assistenza economica temporanea Pag. 15
Art. 18/c: Interventi economici straordinari Pag. 15
Art. 19: Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti Pag. 15
Art. 20: Contributi a titolo di anticipazione Pag. 16
Art. 21: Modalità di presentazione della domanda Pag. 16
Art. 22: Istruttoria alla domanda Pag. 16
Art. 23: Casi particolari Pag. 16
Art. 24: Convocazione dei parenti Pag. 16

CAPO V: INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 25: Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette - Definizione- Pag. 18
Art. 26: Destinatari e condizioni di ammissibilità Pag. 18
Art. 27: Modalità di presentazione della domanda Pag. 18
Art. 28: Istruttoria della domanda Pag. 18
Art. 29: Recuperi e rivalse Pag. 19

CAPO VI: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Art. 30: Premessa Pag. 20
Art. 31: Tipologia degli interventi di sostegno alla genitorialità Pag. 20
Art. 32: Affidamento familiare di minori Pag. 20
Art. 33: Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori Pag. 20
Art. 34: Inserimento di minori in struttura tutelare Pag. 20
Art. 35: Contribuzione economica della famiglia di origine Pag. 21
Art. 36: Integrazione della retta per l'asilo nido e la scuola materna Pag. 21
Art. 37: Supporto sociale ed educativo Pag. 21

CAPO VII: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Art. 38: Definizione Pag. 22
Art. 39: Obiettivi del servizio Pag. 22
Art. 40: Destinatari Pag. 23
Art. 41: Prestazioni Pag. 23
Art. 42: Organizzazione del servizio Pag. 24
Art. 43: Modalità di accesso al servizio Pag. 24
Art. 44: Criteri di ammissione e istruttoria Pag. 25
Art. 45: Lista d'attesa Pag. 25
Art. 46: Piano di Assistenza Individualizzato Pag. 26
Art. 47: Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato Pag. 26
Art. 48: Partecipazione degli utenti al costo del servizio – Quote di contribuzione Pag. 26
Art. 49: Cessazione del servizio Pag. 28

CAPO VIII: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Art. 50: Destinatari Pag. 29
Art. 51: Modalità di erogazione del servizio Pag. 29
Art. 52: Modalità di presentazione della domanda Pag. 29
Art. 53: Contribuzione alla spesa Pag. 29
Art. 54: Cessazione/sospensione del servizio Pag. 29

CAPO IX: SERVIZIO DI TRASPORTO
Art. 55: Oggetto del servizio Pag. 30
Art. 56: Destinatari del servizio Pag. 30
Art. 57: Modalità di presentazione della domanda Pag. 30
Art. 58: Partecipazione degli utenti al costo del servizio Pag. 31

CAPO X: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E DEL TEMPO LIBERO
Art. 59: Soggiorni climatici Pag. 32
Art. 60: Centri Estivi Pag. 32
Art. 61: Centro Gioco 0-3 Pag. 32
Art. 62: Progetto Giovani Pag. 33
Art. 63: Sportello Donna Pag. 33
Art. 64: Attività di Informazione, Formazione e Promozione della Cittadinanza Attiva Pag. 34

CAPO XI: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65: Controlli Pag. 35
Art. 66: Interruzione dell'intervento assistenziale Pag. 35
Art. 67: Utilizzo dei dati personali Pag. 35
Art. 68: Ricorsi Pag. 35
Art. 69: Norme di rinvio Pag. 35
Art. 70: Norme finali Pag. 35

CAPO I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi ed i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Volpago del Montello, tenuto conto delle norme costituzionali, delle norme impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", delle Leggi Regionali del Veneto, nonché delle disposizioni contenute nel Piano di Zona quale "strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione socio-sanitaria".

2. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.

3. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di Servizi Sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di autoorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità.

4. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Volpago del Montello si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizione di competenze e settorializzazione delle risposte.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi degli interventi

1. Gli interventi ed i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:
   - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono generare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
   - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali;
   - agire a sostegno della famiglia e dell'individuo promuovendo nei confronti dei cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e garantendo, ove possibile e nel rispetto della libertà di scelta, l'inserimento in nuclei familiari, para-familiari o comunitari-sostitutivi;
   - favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o delle persone a rischio di emarginazione.

Art. 3 – Funzioni del Comune in campo sociale

1. Ai sensi della legge n. 328/2000 e D.P.R. 3-5-2001 il comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche, le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici, la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 4 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Volpago del Montello esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, con l'art. 13 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, con l' art.132, comma 1 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

2. Al fine dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (come modificato dal D. Lgs. 3.5.2000 n. 130) e al D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242.

Art. 5 – Servizi disciplinati

1. Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:
   - la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
   - i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
   - le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
   - le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
   - le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
   - le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

Art. 6 – Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Volpago del Montello attiva:
   - servizio sociale professionale;
   - contributi economici;
   - integrazione delle rette di ricovero in strutture protette;
   - sostegno alla genitorialità;
   - servizio di assistenza domiciliare;
   - servizio pasti a domicilio;
   - servizio di trasporto;
   - servizi socio-educativi, di prevenzione e del tempo libero.

Art. 7 – Destinatari

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i cittadini italiani residenti nel Comune di Volpago del Montello e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro

familiari, nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno, sempre residenti nel Comune di Volpago del Montello.

2. L'accesso ai servizi sociali spetta a tutti i cittadini residenti che, in possesso dei requisiti previsti, ne facciano richiesta.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

4. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi. Pertanto potranno essere sviluppati progetti mirati per facilitare l'accesso ai servizi e attivati adeguati strumenti di informazione.

5. Le modalità attuative delle prestazioni di cui al presente regolamento sono demandate alla valutazione dell'Assistente Sociale di concerto con l'Amministrazione Comunale ed eventualmente in collaborazione con gli altri servizi del territorio.

Art. 8 – Concorso alla spesa da parte degli utenti

1. Le persone e le famiglie vengono chiamate a concorrere al costo dei servizi oggetto del presente regolamento in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell' equità. Pertanto l'accesso ai servizi e agli interventi può prevedere la partecipazione da parte dell'utente all'eventuale costo sostenuto dall'Ente.

2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione dei Servizi Sociali comunali, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dalla quantificazione dei costi della stessa e dalla loro ripartizione fra cittadino ed Ente locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 9 – Rapporti con il Terzo Settore

1. Le Cooperative Sociali e il mondo più ampio del Terzo Settore, non rappresentano un'alternativa all'intervento civile e di solidarietà sociale, ma un'integrazione dei Servizi stessi.

2. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio, pertanto i gruppi e le associazioni di volontariato, chiamati eventualmente a collaborare con l'Ente Locale, dovranno garantire la qualità delle prestazioni ed un'adeguata efficienza organizzativa ed operativa.

CAPO II

I.S.E.E. – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 10 – Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate fa testo l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.

2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, ovvero come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al comma 3 del presente articolo e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e riportata al successivo art. 14.

3. L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è definito dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi del successivo art. 13.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di persone tenute agli alimenti, previste dal codice civile agli artt. 433 e seguenti.

Art. 11 – Composizione del nucleo familiare

1. La composizione del nucleo familiare viene definita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare, e successive modifiche.

2. Ai sensi di detta normativa, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

4. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

5. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei

coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

6. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

7. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 12 – Indicatore della situazione reddituale

1. Per la definizione dell'indicatore della situazione reddituale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 così come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e successive modifiche.

2. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i seguenti elementi:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare,

quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare individuato secondo quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 del successivo art. 13.

3. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 13 – Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale viene individuato ai sensi dei Decreti Legislativi 31 marzo 1998 n. 109 e 3 maggio 2000 n. 130 e successive modifiche nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e successive modifiche.

2. L'indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare come di seguito determinati.

3. I valori patrimoniali di cui ai successivi commi rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

patrimonio mobiliare

4. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare di cui al quarto comma del presente articolo è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

7. Dal valore del patrimonio mobiliare, calcolato secondo i criteri di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d).

patrimonio immobiliare

8. Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare, per ciascun componente del nucleo familiare, si considera il valore dei fabbricati, dei terreni edificabili e dei terreni agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

9. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

c) se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

Art. 14 – Scala di equivalenza

1. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche, di seguito riportata:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Ai parametri individuati nella precedente tabella vengono applicate le maggiorazioni di seguito specificate:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

3. Gli enti erogatori possono controllare, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso dal sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Le Amministrazioni comunali possono chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

CAPO III

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 15 – Tipologia di interventi

1. L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.
2. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:
    a. Promozione e attivazione della comunità locale;
    b. Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione,verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.
    c. Segretariato sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso.
    d. Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto: risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'assistente sociale integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.
3. L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

CAPO IV
CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 16 – Definizione

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a far superare temporanei ed imprevisti stati di difficoltà al fine di promuovere l'autonomia delle persone.
2. Il contributo economico deve concorrere ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano il superamento di detto stato di precarietà economica.

Art. 17 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno

1. Il Comune di Volpago del Montello attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
   a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
   b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
   c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
   d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio – assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 18 – Tipologia degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà, così come stabilito al precedente art. 2.
2. Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:
   a) integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa;
   b) assistenza economica temporanea;
   c) interventi economici straordinari;
   d) contributi a titolo di anticipazione.

A) Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa.

3. L'intervento di sostegno economico continuativo è valutato avendo come riferimento il minimo vitale.
4. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
5. Il Comune di Volpago del Montello assume, quale valore economico del minimo vitale l'importo ISEE di € 4.500,00, da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Nel caso di un nucleo familiare con più componenti si applica la scala di equivalenza prevista dalla normativa ISEE.

6. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

a) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, pari o inferiore al valore economico del minimo vitale di cui al comma 3 del presente articolo;
b) Assenza del patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purchè non rientrante nelle categorie A1- A8- A9.
c) Titolarità, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore ad € 1.000,00.

7. Qualora siano presenti le tre condizioni sopra citate, l' Ufficio Socio-Assistenziale si riserva di valutare i casi in cui siano presenti soggetti in età lavorativa non invalidi disoccupati.

8. Il Comune di Volpago del Montello potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona:

a) il "sussidio", consistente nell'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro;
b) il "buono", consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e /o servizi.

9. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dall' Ufficio Socio-Assistenziale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

10. L'assistenza economica continuativa potrà essere erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio – economiche degli utenti.

11. Gli interventi economici continuativi vengono quantificati, nel limite degli stanziamenti di bilancio, considerato che l'Ente Locale deve perseguire anche un equilibrio finanziario.

B) Assistenza economica temporanea.

12. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini individuati all' art.7, titolari di un ISEE pari o inferiore al minimo vitale, privi, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purchè non rientranti nelle categorie A1 – A8 – A9, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00.

13. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dall' Ufficio Socio-Assistenziale.

14. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di 6 mesi.

C) Interventi economici straordinari.

15. L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di particolare bisogno, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze e ai bisogni particolari della persona o della famiglia. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali. E' un intervento "una tantum" a fronte di un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la conduzione di vita familiare.

16. Il Comune di Volpago del Montello assume quale valore economico del limite di reddito per poter accedere agli interventi economici straordinari l'importo ISEE annuo di € 6.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.

Art. 19 – Contributi a titolo di anticipazione.

1. Possono fruire dei contributi economici a titolo di anticipazione i residenti che si trovino in una temporanea ed eccezionale situazione di disagio economico e che debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

2. La concessione del contributo a titolo di anticipazione è valutata avendo come riferimento il valore ISEE di seguito specificato. Il Comune di Volpago del Montello assume quale valore economico del limite di reddito per poter accedere agli interventi economici a titolo di anticipazione l'importo ISEE annuo di € 8.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati

3. La concessione di tale contributo è subordinata alle seguenti condizioni:
sottoscrizione di un atto unilaterale di ricognizione di debito e contestuale promessa/impegno di pagamento e restituzione della somma erogata con le modalità ed entro i termini concordati con l'Ufficio Servizi Sociali e predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 del C.C.;

4. Il prestito a titolo di anticipazione non potrà in ogni caso superare la somma di € 1.000,00 nell'arco di un anno.

Art. 20 – Contributi erogati dal Comune, ma derivanti da altri Enti.

1. Per contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e/o la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Fondo Sociale per l'affitto, Assegno di cura, Bonus energia, Contributi ai Veneti di ritorno, Barriere architettoniche, ecc…) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti.

Art 21 – Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

2. La domanda va presentata utilizzando l'apposito modulo, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n. 130.

3. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda o di accertata difficoltà e noti all'Ufficio, l'Ufficio Socio-Assistenziale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 22 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.

2. L'assistente sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.

3. Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio, previo eventuale confronto con l' Assessore di competenza o con la Giunta Comunale, provvede con propria determinazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

Art. 23 – Casi particolari

1. In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli.

Art. 24 – Convocazione dei parenti

1. E' facoltà dell'Assistente Sociale convocare i parenti del richiedente allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.

2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

CAPO V

INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 25 – Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette

1. Per integrazione della retta di ricovero della persona in stato di bisogno in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio in maniera definitiva o in via provvisoria quale mera anticipazione o concessione di credito a favore delle persone in stato di bisogno ospiti di strutture diurne o residenziali.

Art. 26 – Destinatari e condizioni di ammissibilità

1. I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero sono tutte le persone residenti nel Comune di Volpago del Montello prima dell'inserimento nella struttura protetta come stabilito dall'art. 6 comma 4 della Legge n. 328 del 08/11/2000.

2. L'integrazione ha luogo nel caso in cui la persona abbia i seguenti requisiti:

- non autosufficienza comprovata dalla scheda Svama sanitaria e sociale discussa nell'U.V.M.D. di competenza;
- comprovata grave situazione sociale e/o sanitaria che preclude la permanenza al proprio domicilio;
- con i propri redditi non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce;
- non abbia un patrimonio mobiliare superiore a € 3.000,00;
- non abbia patrimonio immobiliare vendibile o comunque utilizzabile al fine di recuperare risparmi sufficienti all'integrazione della retta;

Art. 27 – Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

2. La domanda va presentata utilizzando gli appositi stampati, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n. 130.

3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare;

4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale o i familiari, provvedono a presentare la domanda, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 28 – Istruttoria della domanda

1. La domanda di intervento economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria;

2. Il responsabile del servizio provvederà ad adottare il provvedimento con il quale viene assunto l'onere di integrazione della retta previa verifica del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare del richiedente e convocazione dei parenti per concordare le modalità di pagamento della retta stessa.

Art. 29 – Recuperi e rivalse

1. Il coinvolgimento economico del richiedente implica la necessità di provvedere a:

   a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;

   b) rivalersi sull'interessato o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

2. Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adita l'autorità giudiziaria competente.

3. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della casa di riposo o istituto è necessario esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie ed immobiliari dell'assistito.

CAPO VI

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Art. 30 – Premessa

1. Ai sensi del DPR 616/1977 e della L.R. 55/1982, i Comuni dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 hanno delegato la gestione delle funzioni sociali ed relative ai minori all'Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo, in specifico ai Consultori Familiari e all'Equipe Affido Familiare. Rimane l'obbligo da parte dell'Ente Locale di rimborsare la spesa derivante dall'affidamento familiare dei minori o dall'inserimento in struttura all'Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo.

Art. 31 – Tipologia degli interventi di sostegno alla genitorialità

1. Gli interventi di sostegno alla genitorialità sono finalizzati a sostenere la famiglia nel suo compito educativo, in particolare per le famiglie con disagio o con difficoltà di integrazione.

2. Gli interventi di sostegno alla genitorialità si distinguono in:
   - *Affidamento familiare di minori;*
   - *Inserimento di minori in struttura tutelare;*
   - *Integrazione della retta per l'asilo nido e la scuola materna;*
   - *Supporto sociale ed educativo.*

Art. 32 – Affidamento familiare di minori

1. Nell'ambito di queste funzioni i Servizi specialistici dell'Azienda Ulss n.8, come definiti al precedente articolo 29, attuano l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

2. L'affido familiare si realizza con modalità di: affido completo diurno e notturno, affido giornaliero, affido pomeridiano, affido per periodi brevi e definiti.

Art. 33 – Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

1. La famiglia affidataria ha diritto ad un contributo fisso mensile svincolato dal reddito quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto.

2. Il contributo mensile per il mantenimento del minore affidato concesso dal Comune di residenza del minore alla famiglia affidataria è stabilito dall'Azienda U.L.S.S. n. 8 in base alle caratteristiche dell'affido stesso.

Art. 34 – Inserimento di minori in struttura tutelare

1. Nell'ambito di queste funzioni i Servizi specialistici dell'Azienda Ulss n.8, come definiti al precedente articolo 30, attuano l'inserimento in struttura tutelare di minori allo scopo di garantire agli stessi le condizioni migliori per il loro sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

2. L'inserimento in struttura è proposto dai Servizi Specialistici e territoriali dell'Az. U.L.S.S. n. 8 e disposto con apposito atto dal Tribunale dei Minorenni.

Art. 35 – Contribuzione economica della famiglia di origine

1. La famiglia d'origine è tenuta nei confronti del Comune alla contribuzione delle spese di mantenimento del minore, secondo le proprie possibilità economiche.

2. Per situazioni particolari, su progetto di intervento motivato dal Servizio specialistico competente in accordo con i Servizi Sociali comunali, l'Amministrazione può decidere di non chiedere la contribuzione da parte della famiglia d'origine.

3. Al fine di non interferire sul progetto educativo del minore, si escludono rapporti economici diretti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.

Art. 36 – Integrazione della retta per l'asilo nido e la scuola materna

1. Gli interventi di sostegno economico per l'integrazione delle rette per l'inserimento di minori all'asilo nido o alla scuola materna sono volti primariamente a garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, di relazione e di integrazione sociale, nonché offrire ai genitori un sostegno al carico familiare.

Art. 37– Supporto sociale ed educativo

1. Il supporto sociale ed educativo si attua attraverso consulenze psico-sociali ed educative e interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

2. Per i casi segnalati dai servizi sociali di base e specialistici e dalla scuola, laddove se ne rilevi la necessità, è previsto l'intervento di educatori professionali, che nelle ore pomeridiane (orario extrascolastico) affianchino i minori, con l'obiettivo di favorire percorsi di recupero scolastico, esperienze di socializzazione e di partecipazione ad attività sportive.

3. Il funzionamento e l'accesso ai sopraccitati servizi, nel limite delle risorse comunali, sono disciplinati da appositi progetti individualizzati, se rivolti a singoli soggetti, oppure comunitari se rivolti a fasce specifiche d'età o a specifici target.

4. Nel territorio le iniziative possono riguardare anche i centri di aggregazione e del tempo libero, organizzati anche in collaborazione con l'Asl locale ed i Comuni dell'Azienda Ulss n. 8, coerentemente con la normativa di settore.

CAPO VII

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 38 – Definizione

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come SAD) può essere definito come un servizio sociale unitario e globale strutturato ed organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la propria residenza o dimora al fine di prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno e di mantenere - o gradatamente recuperare - l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

2. Il SAD rappresenta lo strumento privilegiato di cui dispone il Servizio Sociale per favorire la permanenza al proprio domicilio degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale, attraverso il quale si punta al mantenimento ed alla valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria, supportando anche coloro che prestano assistenza nel compito di cura (caregiver).

3. Il ruolo dell'Ente pubblico è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; offrire consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; verificare l'erogazione delle prestazioni. Il domicilio deve diventare il luogo della cura ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere di risorse esterne alla rete familiare qualora si renda necessario.

4. Il SAD opera in sinergia e ad integrazione di altri servizi ed interventi quali l'Assistenza Infermieristica Domiciliare.

Art. 39 – Obiettivi del servizio

1. Il SAD ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli che in tempi brevi o lunghi renderebbero difficile, se non impossibile, la vita normale delle famiglie e delle persone, e che costituirebbero motivo di rischio per coloro che si trovano implicati.

2. Il SAD deve affrontare problemi come la solitudine, l'handicap, la malattia, il disagio psichico e sociale, e ricercare soluzioni tanto sul piano tecnico quanto sul piano umano.

La qualità ed il senso del Servizio sono dati da prestazioni personalizzate che prestano particolare attenzione alla relazione umana e comunicativa, con l'obiettivo di favorire l'autonomia psicologica e sociale dell'utente.

3. Gli obiettivi del SAD sono i seguenti:
   - favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
   - mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
   - prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare l'istituzionalizzazione;
   - contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
   - favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di romperne l'isolamento sociale;

- fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.

4. Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; serve cioè a rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa. Fanno eccezione i casi in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, per i quali il SAD può assumere carattere di stabilità.

Art. 40 – Destinatari

1. Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Volpago del Montello, in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno e pertanto non va inteso come un servizio particolare alle sole persone anziane ma un servizio a favore di soggetti che si trovino in una particolare situazione socio-sanitaria. Nel caso in cui l'utente non viva solo, l'intervento è volto ad integrare, rafforzare e sostenere l'azione dei caregiver.

2. I destinatari possono in particolare essere:
   autosufficienti: ovvero persone in grado di gestire da sole, o con limitato ed episodico aiuto (fornito da parenti, vicini, operatori) la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti;
   parzialmente autosufficienti: ovvero persone che sanno gestire in modo parziale la propria vita quotidiana, ma presentano delle condizioni di salute precarie tali da rendere necessario un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali;
   non autosufficienti: ovvero persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettate ed in condizioni psicofisiche deteriorate, ed esposte all'eventualità di un ricovero.

3. Prioritariamente si considerano le seguenti tipologie di utenza:
   - anziani (oltre i 65 anni);
   - minori affetti da handicap (0 – 18 anni);
   - inabili (affetti da handicap 18 – 65 anni);
   - altri (malati psichici, alcoolisti, ecc.).

Art. 41 - Prestazioni

1. Le prestazioni riguardanti il SAD sono individuate come di seguito:

   (A) relative alla persona:
   - igiene e cura personale;
   - aiuto nella preparazione dei pasti;
   - disbrigo di semplici pratiche o commissioni
   - accompagnamento a visite mediche;
   - aiuto alla persona per una corretta deambulazione, per movimento o riposo di arti, per l'utilizzo di accorgimenti o attrezzi atti a raggiungere o consentire l'autosufficienza;
   - stimolo dell'autonomia dell'utente nella gestione del proprio ambiente di vita;
   - assistenza per assunzione farmaci;
   - prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai familiari.

- Rapporti con il medico di base e con gli operatori del SIAD.

(B) relative all'aiuto nella gestione familiare:

- aiuto generico e sostegno al nucleo familiare nel supportare il carico assistenziale;
- aiuto al nucleo nella riorganizzazione di un modello assistenziale autosufficiente

2. Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono di competenza dell'ULSS, che deve garantire i necessari interventi, ovviamente coordinati con le prestazioni del SAD.

Art. 42 – Organizzazione del servizio

1. L' Amministrazione determina gli obiettivi dello sviluppo del SAD sulla base delle esigenze della popolazione e in rapporto alle risorse disponibili. Per la realizzazione del servizio il Comune può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche tramite convenzioni.

L'ammissione al servizio sarà quindi condizionata dall'entità delle risorse destinate ad esso dall'amministrazione comunale.

2. Strumento fondamentale per l'organizzazione del servizio è l'équipe del SAD, composta dall'Assistente Sociale incaricato e dagli operatori addetti all'assistenza, con idoneo titolo di studio. L'équipe si riunisce di norma una volta alla settimana e comunque ogni qualvolta si renda necessario per l'aggiornamento o l'inserimento di un nuovo caso. Nell'équipe viene elaborato non solo l'orario di lavoro, ma vengono discusse tutte le problematiche inerenti lo svolgimento del servizio e lo stato di salute psico-fisica degli utenti. L'équipe è infine il luogo privilegiato della verifica dei piani di intervento delle singole situazioni, nonché per il controllo sull'efficacia e sull'utilità del servizio.

3. L'Assistente Sociale ha la responsabilità dell'organizzazione del servizio e dirige l'équipe degli operatori. Ha in particolare le funzioni di:

(a) ricevere tutte le esigenze e predisporre le cartelle personali, curando la tenuta di uno schedario e l'aggiornamento delle schede individuali di registrazione per i vari tipi di interventi e prestazioni fornite;

(b) responsabilità dell'ufficio, provvedendo alla sua organizzazione e gestione sotto il controllo del Responsabile del Servizio;

(c) svolgere le diagnosi socio-ambientali in fase di accertamento o verificare gli stati di bisogno, predisponendo il relativo piano di intervento;

(d) svolgere pratiche amministrative nell'interesse degli utenti;

(e) fornire prestazioni di segretariato sociale professionale;

(f) curare le ricerche, la documentazione e la strutturazione del Servizio;

(g) mantenere rapporti con gli altri Servizi del Comune, con gli Enti ed Istituzioni operanti nel settore dei servizi socio-sanitari.

4. L'addetto all'assistenza svolge le mansioni di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Art. 43 – Modalità di accesso al servizio

1. L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare o l'eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di ammissione al SAD compilando l'apposita modulistica presso il Servizio Sociale del Comune. L'istruttoria può partire anche su apposita segnalazione verbale o scritta di un

servizio socio-sanitario, qualora si tratti di situazioni particolari, evidenzianti criticità e/o necessità di interventi immediati.

Art. 44 – Criteri di ammissione e istruttoria

1. L'Assistente Sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all'utente che presenta la domanda:

* *situazione sociale e familiare*: vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l'intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;
* *situazione sanitaria*: viene valutata la situazione sanitaria in cui si trova la persona, in base alla presentazione di apposita documentazione.
  E' facoltà dell'assistente sociale contattare il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti per avvalorare la documentazione sanitaria presentata. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'ULSS.
* *situazione economica*: verrà valutata la situazione economica dell'utente e dei componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 13 del presente regolamento. A tal fine verranno considerati i redditi così come specificati all'art. 48.

2. Per l'accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:

I relazione dell'Assistente Sociale;

II eventuale certificazione medica;

III dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e documentazione relativa ai redditi esenti ISEE.

3. Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell'istruttoria, l'Assistente Sociale determinerà l'ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell'intervento, mentre il Responsabile del Servizio redigerà gli atti necessari a tal fine.

Art. 45 – Lista d'attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa, formulata dall'Assistente Sociale tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:

situazione sociale e familiare:

~ persona che vive sola;

~ rischio sociale elevato, determinato in base alla possibilità di un peggioramento nella condizione di autonomia della persona;

~ assenza di familiari, ovvero di una rete di sostegno, in grado di offrire supporti reali all'utente;

~ difficoltà dei familiari, ovvero di una rete di sostegno, nel gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altri persone che necessitano di supporti, ecc.);

- ~ problemi di relazione con i familiari o altri parenti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;
- ~ famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;

situazione sanitaria:

- ~ patologia che comporta un elevato carico assistenziale o che necessita di assistenza/sorveglianza continua;

situazione economica:

- ~ ISEE SAD, come conteggiato ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento, inferiore a € 7.000,00=.

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 46 – Piano di Assistenza Individualizzato

1. Al momento dell'attivazione del servizio, l'Assistente Sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi.

2. Qualora il soggetto sia seguito contemporaneamente da più servizi, l'assistente sociale ne contatta i referenti per la formulazione di un PAI comune che condivida gli obiettivi dell'intervento, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

3. Il PAI viene poi condiviso e discusso all'interno dell'équipe di operatori addetti all'assistenza del SAD, che lo attueranno con la supervisione dell'assistente sociale.

Art. 47 – Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato

1. Il PAI è operativo dal momento in cui viene attivato il servizio stesso. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.

2. Il PAI è aggiornabile periodicamente da parte dell'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato viene comunicato al richiedente.

3. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori del SAD.

4. Il piano di assistenza individualizzato può essere inoltre modificato anche nel caso in cui l'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell'ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata.

Art. 48 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio – Quote di contribuzione

1. L'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare è soggetta alla partecipazione economica degli utenti.

2. Ai fini del calcolo della quota di contribuzione, vengono valutati i parametri economici, sanitari, familiari e ambientali rilevati dalla valutazione dell'Assistente Sociale.

3. Il punteggio in base al quale il richiedente deve contribuire viene calcolato secondo la somma dei punteggi derivanti dalle seguenti tabelle:

ASPETTO ECONOMICO

Per l'aspetto economico rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi del Capo II del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.

In particolare, le condizioni Isee da considerare ai fini dell'applicazione della quota di contribuzione sono le seguenti:

$$\textbf{ISEE}_{\textbf{SAD}} = \text{ISEE}_{\text{N.F.}} + \frac{50\% \text{ DEI REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EOUIVALENZA}}$$

Situazione ISEE SAD	**Punteggio**
fino a € 6.000,00=	0
da € 6.000,01= a € 10.000,00=	1
da € 10.000,01= a € 15.000,00=	2
da € 15.000,01= a € 19.000,00=	3
Oltre € 19.000,00	4

ASPETTO SANITARIO

Situazione Sanitaria	**Punteggio**
Non autosufficiente in situazione di grave dipendenza	0
Non autosufficiente con autonomia residua	1
Parzialmente autosufficiente	2
Autosufficiente	3

ASPETTO PARENTALE

Situazione Parentale	**Punteggio**
Persona sola senza figli	0
Coppia sola senza figli	0,5
Persona sola con figli non conviventi	1
Coppia con figli non conviventi	1,5
Persona o coppia con figli conviventi	2
Disabile in famiglia	2

ASPETTO AMBIENTALE

Situazione Ambientale	Punteggio
Condizione abitazione non adeguata (barriere architettoniche, servizi igienici non adeguati, isolamento dal centro: tutte e tre le condizioni presenti)	0
Condizione abitazione parzialmente adeguata (almeno una delle condizioni presenti)	1
Condizioni abitazione adeguata (nessuna delle tre condizioni presente)	2

FASCE ED ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE ORARIA

Punteggio	Percentuale di contribuzione
Da 0 a 3 punti	0
Da 3,5 a 5 punti	30%
Da 5,5 a 7 punti	50%
Da 7,5 a 10 punti	70%
Oltre i 10 punti	100%

4. All'aggiornamento di detti limiti e parametri provvede se necessario la Giunta Comunale.

5. La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:

CONTRIBUZIONE MENSILE = % DI CONTRIBUZIONE X COSTO ORARIO DEL SERVIZIO X N. ORE EFFETTUATE

dove:

- PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE: percentuale corrispondente alla fascia di ISEE.
- COSTO ORARIO DEL SERVIZIO: costo orario di un addetto all'assistenza effettivamente sostenuto dal Comune sia per personale dipendente sia per personale convenzionato.
- N. ORE EFFETTUATE: totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di una mensilità, che risultino da apposito prospetto controfirmato dall'utente. Qualora per esigenze di sicurezza si renda necessaria la presenza di due operatori contemporaneamente le ore in carico all'utente saranno relative ad una persona, la seconda rimane in carico al Comune di Volpago del Montello.

Art. 49 – Cessazione del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare:
   a. per raggiungimento degli obiettivi che ne hanno determinato l'erogazione;
   b. per decesso dell'utente;
   c. per richiesta scritta dell'utente;
   d. per richiesta di ricovero definitivo presso Istituti;
2. Il Servizio può essere eventualmente sospeso per assenza temporanea dell'utente.

CAPO VIII
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Art. 50 – Destinatari

1. Sono destinatari del servizio pasti a domicilio le persone che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto e che non abbiano familiari o altri conoscenti in grado di aiutarli in tale incombenza.

Art. 51 – Modalità di erogazione del servizio

1. Il servizio pasti a domicilio, individuato a volte come complementare a quello di assistenza domiciliare, consiste nella consegna al domicilio dell'utente di pasti, preparati da una ditta specializzata, mediante operatori del servizio sociale comunale (addetti all'assistenza, lavoratori socialmente utili, personale del servizio civile, volontari, ecc…). Può essere distribuito dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria del pranzo (generalmente dalle ore 11.30 alle ore 13.00) durante tutto il corso dell'anno e in base al numero di pasti richiesti dall'utente.

Art. 52 – Modalità di presentazione della domanda

1. Per ottenere il servizio in oggetto è necessario presentare apposita domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

All'atto della domanda devono essere riferite eventuali esigenze particolari relative all'assunzione di una specifica dieta, corredate da certificazione medica.

Art. 53 – Contribuzione alla spesa

1. L'erogazione del servizio pasti è soggetta alla partecipazione economica degli utenti, pari al costo del pasto sostenuto dal Comune presso la ditta specializzata incaricata.

2. Rimane a carico del Comune di Volpago del Montello la spesa relativa alla consegna dei pasti presso i domicili dei richiedenti.

Art. 54– Cessazione/sospensione del servizio

1. La cessazione del servizio e le eventuali sospensioni - anche giornaliere - potranno essere richieste dall'utente o dai familiari la giornata precedente a quella di fornitura del pasto, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione al servizio per il numero di pasti di cui si chiede la sospensione.

CAPO IX
SERVIZIO DI TRASPORTO

Art. 55 – Oggetto del servizio

1. L'Amministrazione Comunale di Volpago del Montello assicura, nei limiti delle disponibilità di risorse, il servizio di trasporto per i cittadini residenti nel proprio territorio. Il servizio è volto, in situazione di solitudine e disagio sociale, a costituire un supporto nell'accompagnamento dell'utente verso luoghi di cura e riabilitazione, istituti scolastici, centri diurni ed occupazionali, ambulatori specialistici, centri di assistenza fiscale ed enti locali, istituti bancari e postali, nonché in tutti gli altri adempimenti per i quali l'Assistente Sociale ne ravvisi la necessità.

2. Al fine di sostenere la permanenza a domicilio dei soggetti cosiddetti fragili, il personale dell'Ufficio Servizi Sociali si fa carico anche della prenotazione delle prestazioni sanitarie e dell'eventuale ritiro dei referti .

3. Il limite geografico di riferimento è dato dalla provincia di Treviso, mentre trasporti oltre questi limiti devono essere accordati solo previa valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 56 – Destinatari del servizio

1. Sono destinatarie del servizio le persone residenti nel territorio comunale fondamentalmente prive di rete parentale o che sopportino un particolare carico assistenziale, anche legato a eventi temporanei, e che si trovino nelle seguenti condizioni:

(a) anziani, disabili e invalidi, che accedono ai centri diurni o cooperative sociali del territorio, ove non possa provvedere la struttura dagli stessi frequentata;

(b) anziani che vivono soli o in coppia sola, adulti disabili o invalidi che vivono soli;

(c) minori e adulti disabili i cui familiari conviventi si trovino in situazione di eccessivo carico assistenziale;

(d) minori di famiglie disagiate;

2. Situazioni particolari, anche al di fuori dei casi sopra citati, potranno accedere al servizio, su valutazione dell'Assistente Sociale motivata.

3. In caso di più richieste concomitanti e di impossibilità da parte dei Servizi Sociali di rispondere adeguatamente a tutte, verrà data priorità in base alla valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 57 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere il servizio di trasporto deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Volpago del Montello, compilando l'apposito modello.

2. Il servizio di trasporto deve essere richiesto, di norma, almeno sette giorni prima dell'eventuale attivazione, secondo le modalità sopra descritte, mentre nel caso di più interventi di accompagnamento a favore della medesima persona, quelli successivi al primo possono essere richiesti anche telefonicamente.

Art. 58 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. L'erogazione del servizio di trasporto è soggetta alla partecipazione economica degli utenti, in forma forfettaria, prevedendo il servizio di andata e ritorno e senza calcolare eventuali soste, secondo la seguente tabella:

DESTINAZIONE	CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE
Montebelluna	3.00 €
Castelfranco	5.00 €
Treviso	5.00 €
Villorba (Arep)	3.00 €
Asolo	5.00 €
Valdobbiadene	5.00 €
Crespano del Grappa	5.00 €
Pederobba	5.00 €
Giavera del Montello	2.00 €
Conegliano	5.00€

3. Nel caso in cui, per lo stesso percorso, più persone usufruiscano del mezzo contemporaneamente la contribuzione rimarrà la medesima.

4. Eventuali casi con situazioni sociali particolari saranno esaminati al fine della gratuità del servizio.

CAPO X

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E DEL TEMPO LIBERO

Art. 59 – Soggiorni climatici

1. I soggiorni climatici sono un servizio rivolto alla popolazione anziana, come occasione di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e opportunità di socializzazione.

2. I destinatari sono i cittadini residenti nel Comune di Volpago del Montello per i quali è stata organizzata la specifica iniziativa.

3. Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti. I non residenti non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

4. La persona interessata presenta richiesta presso l'Amministrazione Comunale, nei tempi stabiliti.

5. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 60 – Centri Estivi

1. Si tratta di un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Le finalità dei Centri Estivi è quella di realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano razionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo e di fornire un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.
3. I destinatari dei Centri Estivi sono i seguenti:
   - bambini della scuola dell'infanzia,
   - alunni della scuola primaria,
   - alunni studenti della scuola secondaria di primo grado.
4. Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti.
5. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso. I non residenti non hanno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.
6. Le attività sono distinguibili in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano:
   - laboratori creativo-manuali,
   - ricreativo-sportive non competitive
   - gite ed escursioni giornaliere
   - tornei e scambi ludico-sportivi tra i Centri Estivi dei vari Comuni.
7. Le quote d' iscrizione sono approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 61 – Centro-Gioco 0-3

1. Il Centro Gioco è un servizio per famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori, con la finalità di promuovere la socializzazione e la formazione delle famiglie e dei loro figli.

2. I destinatari sono i cittadini residenti nel Comune di Volpago del Montello per i quali è stata organizzata la specifica iniziativa.

3. Il Centro Gioco è aperto per alcuni giorni della settimana con accesso libero.

4. Vengono svolte attività con gruppi di incontro per genitori con la presenza di facilitatori, organizzazione di giochi e attività che coinvolgano genitori e figli assieme, interventi da parte di esperti su temi di interesse proposti dai genitori, corsi di massaggio infantile.

5. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 62 – Progetto Giovani

1. Il Progetto Giovani è un luogo di aggregazione, socializzazione e promozione del protagonismo giovanile, con lo scopo di:

- Offrire ai giovani una opportunità di incontro,
- Promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani,
- Coinvolgere agenzie formali ed informali presenti sul territorio,
- Garantire la continuità delle proposte educative,
- Svolgere attività di prevenzione del disagio giovanile.

2. Il servizio ha la finalità di fornire ai giovani informazioni sul tempo libero, volontariato, lavoro e studio, di offrire ai giovani momenti ed occasioni di incontro attraverso la formazione e l'informazione perché da semplici fruitori diventino anche organizzatori della stessa attività, di creare una banca dati con informazioni riguardanti tutte le iniziative socio culturali del Comune di Volpago del Montello e dei Comuni limitrofi, di creare un'integrazione tra le reti di risorse del territorio in collaborazione con le agenzie educative territoriali, di sensibilizzare la comunità territoriale ai bisogni e problemi del mondo giovanile con incontri e dibattiti.

3. Il Progetto rimane aperto per alcuni giorni la settimana con accesso libero.

4. I destinatari sono tutti i cittadini, residenti e non residenti, di età compresa tra i dodici e i trentacinque anni.

5. E' prevista anche la realizzazione di corsi di formazione ed interesse giovanile, oltre alla collaborazione nella realizzazione di eventi.

6. Le tariffe per la partecipazione ai corsi sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 63 – Sportello Accoglienza Donna

1. Lo Sportello è un servizio rivolto alle donne che nel corso della loro esistenza possono incontrare momenti di difficoltà personale, lavorativa e relazionale. Ha lo scopo di dare ascolto e sostegno a tutte le donne che vivono un momento di disorientamento, di difficoltà esistenziale, di coppia, familiare o lavorativa, per aiutare a riconoscere i bisogni e ad individuare l'autonomia, la forza e le risorse che ogni donna possiede.

2. Lo sportello accoglienza donna offre:

- Colloqui individuali, di coppia e famigliari;

- Colloqui per difficoltà genitoriali;
- Indicazioni sulla mediazione familiare alla coppia coniugale nel momento della separazione per salvaguardare il benessere dei figli.

3. Gli utenti del servizio sono persone residenti nel Comune di Volpago del Montello.

4. Lo sportello organizza momenti di informazione, corsi di formazione e collabora con le altre agenzie del territorio nella realizzazione di eventi locali.

Art. 64 – Attività di Informazione, Formazione e Promozione della Cittadinanza Attiva

1. L'Amministrazione Comunale per aumentare il diritto di cittadinanza effettiva e la partecipazione dei cittadini si propone come promotore dei soggetti attivi nel proprio territorio.

2. A tal fine:

- Favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o gruppi informali sia con risorse di personale che strumentale,
- Promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani, ecc.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 – Controlli

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 66 - Interruzione dell'intervento assistenziale

1. Qualora, a seguito dell'emissione delle fatture per l'erogazione dei servizi, queste non vengano regolarmente saldate, dopo tre richiami scritti, si procederà alla sospensione del servizio.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 67 – Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento della funzioni che competono il Comune.

2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 68 – Ricorsi

1. In caso di mancata concessione dell' aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 69 – Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

Art. 70 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.07.2010.